CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E L'ENTE UNICO GESTORE THESIS GROUP SRL PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI TERRITORIALI DI PSICHIATRIA E PER L'EROGAZIONE DI PROGRAMMI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA - Cod. budget 596 -

PREMESSO

1. che con DGR n. VI/47508 del 29.12.1999 la Giunta Regionale ha approvato lo schema-tipo di contratto tra ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";
3. che ai sensi sella DGR n. VIII/937 del 01.12.2010, il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti;
4. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna a carico dei soggetti interessati che incida sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 80 del D.leg n. 50 del 18 aprile 2016;
5. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 e con la DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ad oggetto: "Indicazioni in merito alla DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 - Determinazioni in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato" e con la successiva DGR n. X/3275 del 16.03.2015 ad oggetto "Indicazioni in merito alla DGR n. IX/4606 del 28 dicembre 2012" sono stati stabiliti i requisiti necessari dei soggetti legittimati alla sottoscrizione dei contratti con la P.A.;
6. che il regime di accreditamento, ex Art.41 comma 5 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., è ricondotto all'esercizio di una funzione amministrativa, ed in quanto tale, risulta essere qualificabile come attività di pubblico interesse, per cui gli Enti privati che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario devono conformarsi a quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 art. 2-bis comma 3 (modificato ed integrato dal d.lgs. 97/2016) " …in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse…",
7. che con la DGR n. X/1046 del 17.12.2018 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario per l'esercizio 2019 (di concerto con gli Assessori Garavaglia e Brianza)" sono state esplicitate le Regole di Sistema per l'anno 2018 e le indicazioni in ordine alla negoziazione;

8. che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato al p. 5.2.12.9.ed al p. 5.2.17 dell'Allegato alla DGR n.X/1046 del 17.12.2018 che ne hanno condiviso ed accettato pienamente le regole procedurali e le modalità applicative;
9. che la Direzione Generale Welfare ha accolto positivamente le richiesta avanzata da ATS, in data 05.11.2019 inerente il "Piano di Intervento per la psichiatria e la neuropsichiatria", che prevede la possibilità di utilizzare la quota risparmiata dalle risorse extra contratto 43/SAN per contrattare nuovi posti di residenzialità per strutture accreditate nel territorio e prestazioni di interventi domiciliari psichiatrici o neuropsichiatrici;
10. che ai sensi dell'art. 21 comma 1 della L.R. n. 33/2009, come modificato dalla L.R. n. 23/2015, gli erogatori sono tenuti a dare attuazione al Sistema Informativo Sanitario secondo disposizioni nazionali e regionali in materia;
11. che l'art. 15 della L.R. n. 33/2009, come modificato dalla L.R. n. 23/2015, regolamenta l'autorizzazione, l'accreditamento e la contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie;

Tutto ciò premesso, tra

l'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE della Città Metropolitana di Milano(ATS)

con sede legale in Milano (MI), Cap. 20122, Corso Italia n. 19, P. IVA e C.F. n. 09320520969, nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore Walter Bergamaschi domiciliato per la carica presso la sede dell'ATS,

e

L'ENTE UNICO GESTORE THESIS GROUP SRL

con sede legale in Milano (MI), Cap 20155, Via Mac Mahon n. 2, P.IVA/C.F. n. 09702130965 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, Roberta Cossutta.

Fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

Art. 1

Oggetto del contratto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 7, integrano, nel rispetto ed in applicazione delle regole di sistema per l'anno in corso, le disposizioni come esplicitate negli Articoli del contratto tipo ex DGR VI/47508 del 29.12.1999, il cui assetto organizzativo e funzionale è presente ed aggiornato nell'applicativo regionale ASAN per il quale l'Ente è iscritto nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutta la produzione di attività legata alla erogazione di prestazioni territoriali di psichiatria prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Per quanto riguarda il livello economico: gli importi relativi alle prestazioni di psichiatria erogate a pazienti extraregionali o stranieri dovranno essere fatturati direttamente agli Enti competenti come da circolare regionale n. 16/2016. Tutte le prestazioni erogate senza differenze di provenienza regionale dei soggetti destinatari, devono essere rese secondo i criteri di appropriatezza e di reale necessità, così come definiti dalle normative Nazionali e Regionali. L'Ente si impegna affinché sia il ricovero che la sua durata siano oggettivamente adeguati alle necessità terapeutiche espresse nel PTI ed in accordo con il PTR. Le dimissioni/conclusione della presa in carico del paziente, nel rispetto del principio dell'appropriatezza delle prestazioni, devono essere comunicate e, in via preliminare, necessariamente ed obbligatoriamente concordate con il medico inviante del CPS.

Le Parti concordano che l'invio del flusso 46/SAN deve essere accompagnato da un allegato che riporti la produzione mensile per ATS di provenienza, i giorni di permanenza in struttura, la retta/die, l'importo dell'IVA se prevista; l'allegato dovrà pervenire alla ATS entro il giorno 7 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni.

Art. 3

Valorizzazione per le attività di Psichiatria

La valorizzazione relativa alle attività garantite ai cittadini residenti in Lombardia per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019, comprensivo dell'importo già oggetto del contratto provvisorio, viene individuata, come previsto dalle Regole 2019, nella quota totale di € 840.680,00. Tale quota è destinata alla remunerazione delle prestazioni territoriali residenziali di psichiatria, compresa la residenzialità leggera. L'attività delle prestazioni di Psichiatria territoriale è prevista, anche in considerazione dei programmi a bassa intensità riabilitativa, nelle seguenti strutture: SRP2 CPM Prima per n. 10 posti letto e SRP2 CPA Vita Nova per n. 6 posti letto (di cui n. 4 posti letto a contratto dal 01.06.2019) e per le attiviità di Residenzialità Leggera per n. 4 posti letto presso: Unità Abitativa 1 Via Ponzio per n. 2 posti letto; Unità Abitativa 2 Via Ponzio per n. 2 posti letto.

Al raggiungimento delle quote definite nel presente articolo, l'Ente non è autorizzato a erogare prestazioni per conto del SSR e del SSN.

Inoltre, sulla base della DGR n.X/7600/2017 e la DGR n. X/1046 sono disponibili € 30.526,00 per il finanziamento di attvità territoriali che facilitino la dimissione al domicillio dei pazienti. Tale quota è subordinata alla presentazione di un Progetto che dovrà essere approvato da ATS contenente Linee generali articolate dal momento delle dimissioni alla presa in carico sul territorio per gli

utenti. A seguito per i soggetti individuati, dovrà essere presentato il progetto personalizzato condiviso tra CPS e Comunità che oltre alle attività che si intendono effettuare, indichi una definita suddivisione di ruoli e compiti rispetto al paziente. Contestualmente dovrà essere inserito nel posto così liberato un nuovo paziente proveniente dal flusso 43/san. Gli interventi erogati, come da nomenclatore tariffario, già utilizzato dai CPS, saranno rendicontati nel flusso 46/san e si differenzieranno dagli interventi residenziali tramite una dicitura appositamente fornita dal Servizio Informatico Regionale. Al raggiungimento della quota definita nel presente articolo, l'Ente non è autorizzato a erogare prestazioni per conto del SSR e del SSN.

Art. 4

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere erogate secondo i criteri di appropriatezza e di reale necessità. Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo della ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 5

Acconti

Le parti concordano che l'acconto mensile corrisponde di norma alla percentuale prevista dalle regole di sistema vigenti nell'anno di competenza in relazione a:

- Budget negoziato;
- Produzione rendicontata anno corrente.

Si stabilisce che la fattura di acconto debba pervenire entro la data del 7 di ogni mese e che l'ATS, attraverso il monitoraggio delle prestazioni erogate, potrà procedere a una riduzione dell'importo da liquidare, fino al non pagamento dell'acconto, in relazione alla valutazione dei seguenti aspetti:

- scostamenti negativi del valore della produzione rispetto agli acconti pagati;
- tempestività e correttezza del flusso informativo nelle scadenze prestabilite.

Il pieno rispetto di tali prescrizioni rappresenta un'obbligazione contrattualmente rilevante.

Art. 6

Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui D.L. 159/2011 e s.m.i..

Art. 7

Validità, durata, e imposta di bollo

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per il periodo 01.01.2019 -31.12.2019, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR VI/45708 del 29.12.1999. Il contratto viene sottoscritto in forma digitale e trasmesso all'Ente ed alla Direzione Generale Welfare. L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe o frazione di esse (DPR 642/1972); il pagamento dell'imposta avverrà a carico dell'Ente erogatore in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 6 del DM 17.06.2014.

Letto, approvato, datato e sottoscritto digitalmente.

ATS della Città Metropolitana di Milano	THESIS GROUP SRL
Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante
Walter Bergamaschi	Roberta Cossutta
FIRMATO DIGITALMENTE	FIRMATO DIGITALMENTE